



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Settore del Personale
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305476/5401/5402/5404/5405/5418/5481/4451
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it

N.1 PROCEDURA SELETTIVA FINALIZZATA AL RECLUTAMENTO DI UNA RICERCATRICE O DI UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT), PER LA DURATA DI SEI ANNI, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240, E S.M.I., CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO PIENO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (DIGIUR), PER IL SETTORE CONCORSUALE 12/C1 – DIRITTO COSTITUZIONALE, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE IUS/08 – DIRITTO COSTITUZIONALE.

DECRETO RETTORALE

IL RETTORE

Premesso:

- che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 406/2023 in data 21 dicembre 2023, ha autorizzato, tra le altre, l'indizione di una procedura selettiva per la copertura di n.1 posto di ricercatore/ricercatrice a tempo determinato in tenure track (RTT), per la durata di sei anni, ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e s.m.i., con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), per il settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale;

visti:

- il Decreto Legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 e s.m.i. "Modificazioni alla Legge 2 febbraio 1939, n. 374", che contiene norme per la consegna obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni";
- la Legge 9 maggio 1989, n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e s.m.i. "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 e s.m.i. "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";
- il Decreto Ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e integrazioni "Rideterminazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e definizione delle relative declaratorie ai sensi dell'art. 2 del D.M. 23 dicembre 1999";
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e s.m.i. "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246";
- il D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252 "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";



- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i. “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’articolo 24 come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36;
- il D.M. 25 maggio 2011 n. 243 - Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all’art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- il D.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232 “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’art. 8, commi 1 e 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- il D.M. 30 ottobre 2015 n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali” e s.m.i.;
- il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n. 79, ed in particolare l’art. 14, comma 6-terdecies;
- il D.M. 6 maggio 2022 n. 445 “Piani straordinari reclutamento personale universitario 2022-2026”;
- il D.M. 26 giugno 2023, n. 795 “Piano Straordinario Reclutamento Personale Universitario 2024”;

richiamati:

- lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- il Codice Etico d’Ateneo;
- la Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato);
- la Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005);
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 66/2022 e n. 94/2022, in data 25 marzo 2022 “Piani Triennali di Reclutamento dei Dipartimenti – Determinazioni”;
- la nota ministeriale MUR n. 9303 del giorno 8 luglio 2022, di chiarimento su alcuni aspetti regolati dall’art. 14 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, come convertito con Legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il D.R. n. 342/2022 del giorno 11 luglio 2022;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 35/2023 e n. 52/2023, in data 28 febbraio 2023 “Piano di Reclutamento del personale docente anno 2023. Determinazioni”;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 151/2023 e n. 209/2023, in data 30 giugno 2023 “Piano di Reclutamento del personale docente anno 2023. Modifica programmazione – Determinazioni”;
- il D.R. n. 569/2023, in data 17 novembre 2023, con il quale è stato emanato il “Regolamento in materia di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.” in vigore dal 21 novembre 2023;
- le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente n. 234/2023 e n. 347/2023, in data 24 novembre 2023 “Criteri per la definizione del trattamento economico spettante alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato in tenure track”;

accertato che per la presente procedura selettiva sussiste la relativa copertura finanziaria, come da comunicazione dell’Area Economico Finanziaria in data 20 dicembre 2023:



DECRETA

Articolo 1

Indizione procedura selettiva, profilo scientifico-didattico e impegni correlati

di indire n.1 procedura selettiva finalizzata al reclutamento di una ricercatrice o di un ricercatore a tempo determinato in tenure track (RTT), ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, e s.m.i., con contratto di lavoro subordinato per la durata di sei anni, presso il Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur), per il settore concorsuale 12/C1 – Diritto costituzionale, settore scientifico-disciplinare IUS/08 – Diritto costituzionale.

Regime di impegno: **tempo pieno**.

Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: **lingua inglese**.

Per le candidate e i candidati stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana.

La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica, prevista nella seconda fase della procedura, si svolgerà in **lingua italiana**.

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: 12.

Titolo e descrizione del programma di ricerca:

Costituzionalismo, tecnologie digitali e modalità di protezione dei diritti.

Sempre di più la dottrina costituzionalistica si interroga sulla necessità di estendere le tutele tradizionali delle libertà costituzionali a quanto avviene nel mondo digitale. Una centralità dell'analisi delle forme di garanzia dei diritti fondamentali che si espande oltre la protezione dei dati fino ad abbracciare aspetti connessi, come la libertà di espressione in rete, la tutela dell'individuo di fronte a contenuti illeciti o lesivi della reputazione, la dignità della persona, la non discriminazione, la sicurezza fisica e psicologica, etc.. Tutti elementi il cui rilievo se da un lato è sempre stato chiaramente intrinseco nella logica della protezione della sfera individuale e della protezione dei dati, dall'altro è emerso come problematica specifica a fronte del progressivo sviluppo della società digitale.

La/il titolare del contratto dovrà contribuire alla definizione delle procedure più opportune per il raggiungimento degli obiettivi descritti nel programma di ricerca di riferimento.

Sede di svolgimento dell'attività di ricerca: Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur).

Impegno didattico:

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti è pari a 350 ore.

L'attività didattica sarà svolta principalmente presso la Scuola di Giurisprudenza del Dipartimento di Giurisprudenza (DiGiur).

La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti è pari a 1500 ore annue per le ricercatrici e i ricercatori a tempo pieno.



Articolo 2

Requisiti per l'ammissione alla procedura selettiva

Sono ammessi a partecipare alla procedura selettiva le candidate e i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare il decreto di riconoscimento del titolo (c.d. decreto di equipollenza, rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980), per coloro che già lo possiedono, ovvero il provvedimento di riconoscimento del titolo ai fini della partecipazione a concorsi per ricercatore nelle Università e negli Enti pubblici di ricerca, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 206/2007 - modificato con D. Lgs. 15/2016 (per titoli UE) - e del D.P.R. 394/99, art. 49 (per titoli non UE). Nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, del provvedimento di riconoscimento è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta dello stesso.

La documentazione comprovante il riconoscimento del titolo straniero dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione prima della presa di servizio.

È richiesta la conoscenza della lingua inglese, nonché la conoscenza di quella italiana per le candidate e i candidati stranieri.

Non possono altresì partecipare, **a pena di esclusione**:

- 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- 2) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
- 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- 4) le professoresse e i professori universitari di prima e seconda fascia e le ricercatrici e i ricercatori universitari già assunti a tempo indeterminato ancorché cessati dal servizio, presso università italiane, nonché i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti di cui al presente bando;
- 5) coloro che hanno un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con una Professoressa o con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con una/un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

I prescritti requisiti per ottenere l'ammissione alla procedura selettiva debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e alla data di assunzione in servizio.

Le cittadine e i cittadini di Stati esteri devono possedere, ai fini dell'accesso alla presente procedura, i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per le cittadine e i cittadini della Repubblica.

L'ammissione alla procedura selettiva delle candidate e dei candidati è effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego.

L'esclusione dalla selezione, in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessata/o.



Articolo 3 **Domanda di ammissione**

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/>.

Al riguardo le candidate e i candidati sono invitati a consultare le linee guida disponibili sulla pagina web d'Ateneo <https://www.uniurb.it/it/portale/concorsi/docs/linee-guida-compilazione.pdf>.

L'applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l'auto-registrazione al sistema.

È altresì consentito l'accesso all'applicazione informatica tramite SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale).

La/il candidata/o dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda ed allegare i documenti in formato elettronico PDF; il peso massimo consentito per ciascun allegato è di 30 MB.

La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informativo mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

Tale numero identificativo potrà eventualmente essere usato dall'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in luogo del nominativo del candidato, negli atti della procedura concorsuale.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata entro e non oltre le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami. Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

La partecipazione alla selezione comporta il versamento di un contributo, non rimborsabile, pari a 20 (venti) euro attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle indicazioni riportate nell'applicazione Pica.

La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa, **pena esclusione**, secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un



token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo la/il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma);

- **chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata al file prima dell'apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica automatica della corrispondenza fra il contenuto di tale documento e l'originale e ciò comporterà l'esclusione della domanda;

- **in caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate** la/il candidata/o dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Nel caso di accesso all'applicazione informatica PICA tramite SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), in fase di presentazione della domanda non verrà richiesta alcuna firma.

Tutte le candidate e tutti i candidati, consapevoli della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, devono dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione:

1. cognome e nome;
2. luogo e data di nascita;
3. luogo di residenza;
4. cittadinanza posseduta;
5. se cittadine/i italiane/i il codice fiscale;
6. la selezione a cui si intende partecipare precisando il Dipartimento, il settore concorsuale ed il settore scientifico-disciplinare;
7. di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente indicandone la data e l'istituzione di conseguimento (nel caso in cui tale titolo di studio sia conseguito all'estero, la/il candidata/o dovrà indicare l'autorità competente nonché gli estremi del provvedimento che ha riconosciuto tale titolo equipollente/equivalente al titolo italiano - nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, del provvedimento di riconoscimento è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta dello stesso), ovvero, per i settori interessati, di essere in possesso del diploma di specializzazione medica;
8. il godimento dei diritti civili e politici; le candidate e i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
9. di essere idonea/o al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale la selezione si riferisce;
10. di essere iscritta/o nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime (solo per le cittadine e i cittadini italiani);
11. di non aver prestato servizio a tempo indeterminato in qualità di professoressa/professore di I e II fascia e ricercatrice/ricercatore universitario, ancorchè cessata/o dal servizio presso università italiane, né di aver usufruito per almeno un triennio di contratti da Ricercatore a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'art. 24 della Legge n.240/2010 come modificato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79;



12. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a suo carico;
13. di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
14. solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva: posizione nei confronti del servizio militare;
15. di avere conoscenza della lingua straniera indicata all'art.1 del bando di concorso;
16. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per le cittadine e i cittadini stranieri);
17. di aver frequentato, per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri ovvero di non rientrare nelle condizioni di cui sopra;
18. di essere stato, o non essere stato, per almeno un anno, titolare di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022, ovvero titolare, per almeno tre anni, di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo previgente alle modifiche apportate dalla Legge n. 79/2022;
19. di non aver usufruito, o di aver usufruito, di periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca per astensione obbligatoria per maternità/paternità, o per gravi motivi di salute, indicandone i periodi;
20. di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con una Professoressa o con un Professore appartenente al Dipartimento che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
21. di essere consapevole che la nomina della Commissione sarà disposta con decreto del Rettore, pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e contestualmente sul sito <http://www.uniurb.it/rtd>;
22. di essere consapevole che i criteri adottati dalla commissione saranno resi pubblici mediante affissione, per almeno sette giorni, all'albo ufficiale di Ateneo, nonché contestualmente sul sito <http://www.uniurb.it/rtd>;
23. di essere consapevole che l'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e le date in cui questa si svolgerà saranno pubblicate all'albo ufficiale d'Ateneo nonché sul sito <http://www.uniurb.it/rtd> e che la pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione delle candidate e dei candidati;
24. di essere consapevole che il decreto rettorale di approvazione atti sarà reso pubblico mediante affissione all'albo ufficiale di Ateneo, nonché contestualmente sul sito <http://www.uniurb.it/rtd>;
25. di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali;
26. di autorizzare il titolare e il responsabile al trattamento dei dati personali nei termini specificati dalla suddetta informativa;
27. che le pubblicazioni presentate sono conformi all'originale, che le stesse sono già state pubblicate e, conseguentemente, sono già stati adempiuti gli obblighi di legge (Decreto Luogotenenziale n. 660/1945 - Legge n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006).

La/il firmataria/o, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo e s.m.i., deve attestare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda e nei relativi allegati e che i documenti allegati sono conformi agli originali.

Nella domanda dovrà essere indicato, inoltre, il domicilio che la/il candidata/o elegge ai fini della selezione, se diverso dall'indirizzo di residenza. La/il candidata/o deve altresì indicare nella domanda i recapiti telefonici e l'indirizzo e-mail.



La/il candidata/o portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio status, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente – Via Puccinotti n. 25 – 61029 Urbino.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali, telegrafici, telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 4

Allegati alla domanda; modalità per la presentazione di titoli e pubblicazioni

La/il candidata/o dovrà allegare alla domanda:

- 1) documento di identità in corso di validità;
- 2) codice fiscale (solo per le/i cittadine/i italiani);
- 3) curriculum vitae, debitamente datato e firmato;
- 4) **titoli e documenti ritenuti utili ai fini della selezione** (ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000) **numerati in ordine progressivo come da relativo elenco;**
- 5) **pubblicazioni**, in unica copia, che si ritengano utili ai fini della procedura selettiva, **numerate in ordine progressivo come da relativo elenco;**
- 6) **elenco numerato, datato e firmato, contenente l'indicazione dei titoli presentati;**
- 7) **elenco numerato, datato e firmato, contenente l'indicazione delle pubblicazioni presentate**, dettagliato secondo le modalità internazionali, che comprenda tutti gli autori, il codice ISBN o equivalente, e **contenente l'indicazione del proprio contributo** per le pubblicazioni in collaborazione.

Nella documentazione concernente l'eventuale attività didattica svolta dalle candidate e dai candidati dovranno essere indicati i corsi di insegnamento di cui sono stati titolari, il numero di CFU di ciascun corso e le altre attività di sostegno alla didattica.

I documenti ed i certificati possono essere prodotti in carta semplice.

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge n. 183/2011, dal 1° gennaio 2012 non possono essere presentate certificazioni rilasciate da Pubbliche Amministrazioni dello Stato italiano; in tal caso i certificati devono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà di cui agli artt.li 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

Le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà.

Le cittadine e i cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. Possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive secondo le modalità previste per le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti



pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia e il Paese di provenienza della/del dichiarante.

Le cittadine e i cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale.

Ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

L'Amministrazione si riserva di procedere a idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

Non è consentito il riferimento a documenti presentati presso questa o altre amministrazioni, o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra procedura selettiva.

Le pubblicazioni scientifiche che le candidate e i candidati intendono far valere ai fini della procedura selettiva, **numerare in ordine progressivo come da relativo elenco**, devono essere inviate, entro il termine di scadenza del bando di concorso, per via telematica, in allegato alla domanda utilizzando l'applicazione informatica dedicata alla pagina:

<https://pica.cineca.it/>.

Le pubblicazioni contenute nell'elenco ma non prodotte o la trasmissione di pubblicazioni non comprese nell'elenco allegato alla domanda non verranno prese in considerazione dalla Commissione giudicatrice.

Comporta esclusione dalla procedura l'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni da presentare ai fini della procedura selettiva, qualora tale limite sia previsto all'art. 1 del bando di concorso.

Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), sono ritenuti validi ai fini della procedura selettiva purché rechino le indicazioni relative all'autore, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione ed, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia, trattato da cui sono ricavati.

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sarà presa in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra menzionate.

Per le pubblicazioni edite all'estero devono risultare possibilmente i seguenti estremi: la data, il luogo di pubblicazione o, in alternativa, il codice ISBN o altro equivalente.

Per le pubblicazioni edite in Italia, anteriormente al 2 settembre 2006, debbono risultare adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dall'art. 1 del Decreto Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; a partire dal 2 settembre 2006, devono essere adempiuti gli obblighi secondo le forme previste dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106 e dal relativo regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252, entro la data di scadenza del bando di selezione.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine.

Tuttavia le pubblicazioni redatte in lingua straniera dovranno essere accompagnate da una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ovvero, nei casi in cui è consentito, redatta dalla/dal candidata/o e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, si attesti la conformità all'originale del testo. Le



pubblicazioni redatte in lingua straniera possono essere presentate nella lingua di origine, senza necessità della allegata traduzione, se essa è una delle seguenti: francese, inglese, tedesco e spagnolo.

Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa.

Non è consentito fare riferimento a pubblicazioni già in possesso dell'Università.

Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva.

Articolo 5

Costituzione della Commissione giudicatrice

La selezione è svolta da una Commissione composta, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, da tre Professoresse o Professori ordinari, ovvero, in caso di motivata necessità, da due Professoresse o Professori ordinari e un associata/o, di cui una o uno designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto il posto. I restanti due componenti, comunque esterni all'Ateneo, sono individuati tramite sorteggio all'interno di una rosa di quattro nominativi designata dal Consiglio di Dipartimento. Il criterio della pari opportunità di genere deve essere rispettato salva motivata impossibilità. I nominativi non estratti sono individuati come membri supplenti.

Le commissarie e i commissari devono appartenere al settore concorsuale per il quale viene effettuata la selezione. La Commissione è nominata con decreto rettorale previa designazione da parte del Consiglio del Dipartimento proponente.

Non possono far parte della Commissione le Professoresse e i Professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge n. 240/2010; le commissarie e i commissari devono possedere i requisiti previsti dalla delibera dell'ANVUR n. 132 del 13 settembre 2016.

La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data di pubblicazione del Decreto di nomina.

Il Rettore, previa valutazione della richiesta motivata della Commissione, può concedere una proroga del termine per un massimo di due mesi. Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro il termine fissato, il Rettore con provvedimento motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 6

Svolgimento della selezione

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione giudicatrice all'atto dell'insediamento predetermina i criteri da utilizzare per la valutazione preliminare delle candidate e dei candidati, nonché i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle candidate e dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, sempre tenendo conto dei parametri e criteri riconosciuti in ambito internazionale, individuati dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011. Tali criteri sono consegnati al responsabile del procedimento, il quale ne assicura la pubblicità.

La procedura selettiva si articola in successive due fasi.



La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente le candidate e i candidati, con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.

La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva delle candidate e dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. Nel caso in cui il numero delle/dei candidate/i alla selezione sia pari o inferiore alle sei unità, la valutazione preliminare non ha luogo e le/i candidate/i sono tutti direttamente ammessi alla selezione.

La valutazione preliminare delle candidate e dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri, di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243, elencati di seguito:

Valutazione dei titoli e del curriculum

Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, delle candidate e dei candidati:

- a) dottorato di ricerca o titolo equipollente, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d) documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- e) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- f) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- g) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- j) diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dalla/dal singola/o candidata/o.

Valutazione della produzione scientifica

Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa delle candidate e dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Le tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono prese in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;



- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale della/del candidata/o nel caso di partecipazione della/del medesima/o a lavori in collaborazione.

Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica della/del candidata/o, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Nell'ambito dei settori concorsuali in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni, nel valutare le pubblicazioni, si avvalgono anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) «impact factor» totale;
- d) «impact factor» medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica della/del candidata/o (indice di Hirsch o simili).

L'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e le date in cui questa si svolgerà saranno pubblicate all'albo ufficiale d'Ateneo nonché sul portale dello stesso sul sito <http://www.uniurb.it/rtd> con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla discussione.

La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione delle candidate e dei candidati. L'assenza della/del candidata/o sarà considerata come rinuncia alla procedura selettiva quale ne sia la causa.

La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. La Commissione attribuisce un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dalle candidate e dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa, tenendo conto dei criteri previsti dal D.M. n. 243 del 25 maggio 2011.

La suddetta discussione, svolta sotto forma di presentazione delle ricerche condotte dalle candidate e dai candidati, dei titoli e delle pubblicazioni, sarà sostenuta nella lingua indicata all'art. 1 del presente bando. Qualora, nello stesso articolo sia previsto che la predetta discussione si svolga in lingua italiana, sarà effettuata anche una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata sempre all'art. 1 del presente bando.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza della/e lingua/e straniera/e richiesta/e dal presente bando. Per le candidate e per i candidati stranieri è prevista la verifica della conoscenza della lingua italiana.

La Commissione ha a disposizione per la valutazione un massimo di 100 punti, di cui 40 punti per la valutazione dei titoli e 60 punti per la valutazione delle pubblicazioni. La Commissione, con motivata deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato o la candidata vincitore/vincitrice che deve aver conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione delle pubblicazioni e una valutazione complessiva pari o superiore a 60/100. All'attribuzione dei punteggi non consegue alcuna graduatoria.



Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante:

- i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascuna/ciascun candidata/o nella prima fase;
- i punteggi attribuiti alle/ai candidate/i ammesse/i alla seconda fase;
- il giudizio relativo all'accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Gli atti della Commissione sono trasmessi alla conclusione dei lavori all'Ufficio competente.

Articolo 7

Accertamento della regolarità degli atti

Entro 30 giorni dalla consegna dei verbali il Rettore accerta con proprio decreto la regolarità degli atti. Nel caso in cui riscontri irregolarità il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione, assegnandole un termine. Tale decreto viene pubblicato all'albo ufficiale dell'Ateneo e reso disponibile sul sito <http://www.uniurb.it/rtd>. Dalla data di affissione all'albo ufficiale dell'Ateneo del decreto relativo all'approvazione atti decorrono i termini per eventuali impugnazioni.

Il Consiglio di Dipartimento, entro 60 giorni, con voto favorevole della maggioranza assoluta delle Professoressa e dei Professori di prima e seconda fascia, formula la proposta di chiamata.

La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, che approva la proposta e autorizza la stipula del contratto.

Il contratto di lavoro subordinato per RTT deve essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.

Il contratto di lavoro decorre dal 1° febbraio o dal 1° settembre successivo alla data di sottoscrizione dello stesso, salvo che la presa di servizio anticipata sia funzionale alla sostenibilità e alla continuità dell'offerta formativa nonché al rispetto dei parametri imposti dalla normativa vigente o a esigenze legate alla rendicontazione dei progetti di ricerca.

Articolo 8

Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

La/il candidata/o proposta/o per la chiamata dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro la data di presa servizio, una dichiarazione concernente il possesso dei requisiti richiesti dal presente bando di concorso.

La/il candidata/o proposta/o per la chiamata deve, inoltre, rendere dichiarazione sulle attività in corso e conseguente opzione in caso di incompatibilità.

Articolo 9

Rapporto di lavoro

La/il ricercatrice/ricercatore chiamata/o instaura con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo un rapporto di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di un contratto di diritto privato di natura subordinata, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 e s.m.i. e del vigente Regolamento d'Ateneo in materia di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).



Oggetto del contratto

Le attività oggetto del contratto sono ricerca, didattica, didattica integrativa e servizio alle studentesse e agli studenti. Le modalità di svolgimento delle attività sono definite dall'art. 9 del regolamento d'Ateneo in materia di ricercatrici e ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT).

La quantificazione delle attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti è pari a 1500 ore annue.

Impegno didattico

L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio alle studentesse e agli studenti, è pari a 350 ore.

Durata del contratto

I contratti hanno la durata di sei anni e non sono rinnovabili. Ai fini della durata del rapporto instaurato con la/il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente, non sono computati su richiesta della/del titolare del contratto. Le titolari dei contratti possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

Il periodo di prova è della durata di tre mesi.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge n. 240/2010 e s.m.i..

Articolo 10

Trattamento economico, fiscale e previdenziale

Il trattamento economico spettante è stabilito nella misura del 100% del trattamento economico iniziale delle ricercatrici universitarie confermate e dei ricercatori universitari confermati a seconda del regime di impegno, secondo quanto previsto dal vigente Regolamento d'Ateneo in materia e nel rispetto dei criteri approvati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente rispettivamente con delibere n. 234/2023 e n. 347/2023, in data 24 novembre 2023.

Il trattamento economico viene rivalutato, coerentemente con la normativa specifica vigente, nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato. Alle/ai titolari dei contratti di cui al presente bando non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per le ricercatrici e i ricercatori a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e il/la titolare del contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

L'Università provvede altresì alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio e responsabilità civile.

Articolo 11

Regime di incompatibilità

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile:

- con altri rapporti di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati; per tutto il periodo di durata dei contratti di cui al presente bando, le dipendenti e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche



sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza;

- con la titolarità degli assegni/contratti di ricerca anche presso altri Atenei o Enti pubblici di ricerca;
- con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualsiasi titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
- con la titolarità di contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia.

Alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), a tempo pieno e a tempo definito, è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, in ottemperanza a quanto stabilito nel Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi extraistituzionali conferiti a Professori e Ricercatori universitari a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali

Nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, paragrafo 1 del GDPR (Regolamento UE 2016/679) l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, in qualità di Titolare del trattamento, provvederà al trattamento dei dati personali forniti dalle candidate e dai candidati al momento dell'iscrizione alla procedura selettiva, esclusivamente per permettere lo svolgimento della stessa nel rispetto della normativa vigente in materia.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'Ing. Mauro Raimondi, tel. 0722-305234 e-mail: rpd@uniurb.it.

Articolo 13

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento della procedura di selezione del presente bando è il Dott. Gianluca Antonelli, Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente - Settore del personale (tel. 0722/305476 – 0722/305401; – 0722/305418; e-mail: amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it).

Titolare del potere sostitutivo è il Direttore Generale, Responsabile ad interim del Settore del Personale, Dott. Alessandro Perfetto (tel. 0722/305463 – e-mail direzione.generale@uniurb.it).

Articolo 14

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la normativa attualmente vigente in materia.



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Settore del Personale
Ufficio Amministrazione e reclutamento personale docente
Via Puccinotti, 25 - 61029 Urbino PU
Tel. +39 0722 305476/5401/5402/5404/5405/5418/5481/4451
amministrazione.reclutamento.pdoc@uniurb.it – www.uniurb.it

Articolo 15 **Pubblicità**

Il presente bando di selezione viene affisso, dalla data di pubblicazione del relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed esami, all'albo ufficiale di questo Ateneo. E' inoltre accessibile via internet al sito <http://www.uniurb.it/rtd>.

IL RETTORE
Giorgio Calcagnini

Firmato digitalmente



1506
**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO**

Direzione Generale

ATTESTATO DI CONFORMITÀ

La sottoscritta Catia Rossi, autorizzata e delegata al rilascio delle copie conformi dei Decreti Rettorali, dei Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria, attesta, ex art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità all'originale.

Catia Rossi

Firmato digitalmente